

DECRETO 4 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandt Christiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BRANDT Christiane**, nata a Wismar (Germania) il giorno 27 settembre 1970, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" conseguito in Germania presso la Scuola di perfezionamento per le professioni sanitarie di Wismar in data 31 agosto 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 settembre 1990 la signora **BRANDT Christiane** ha ricevuto dal Consiglio del Circondario – Ufficio Sanità e Affari Sociali a Wismar l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 16 dicembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo professionale in possesso della richiedente è equiparato al titolo indicato, per la Germania, nell'Allegato V della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



DECRETA**Art. 1**

Il titolo di “Krankenschwester” conseguito in Germania presso la Scuola di perfezionamento per le professioni sanitarie di Wismar in data 31 agosto 1990, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenschwester” a partire dal giorno 1 settembre 1990, dalla signora **BRANDT Christiane**, nata a Wismar (Germania) il giorno 27 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BRANDT Christiane** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A04484

